



Sommario

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia"

TESTO COORDINATO

della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 **"Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia"** (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 14 gennaio 2000) con le modifiche apportate dalla legge regionale 14 aprile 2004, n. 8

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI ORGANI GIURISDIZIONALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO N. 41 DEPOSITATO IL 23 MARZO 2004

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del suo Presidente della Giunta, avverso la legge regionale 16 gennaio 2004, n. 1, intitolata "Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 8 del 16 gennaio 2004

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:*

Art. 1

Modifiche all'articolo 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituito dal seguente:

«2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato.».

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 1/2000 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 2

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della L.R. 1/2000 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i servizi integrativi e quelli sperimentali di cui

all'articolo 3 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità di offerta.

4. I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonché i nidi indicati all'articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)), in relazione ai tempi di apertura possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettività possono essere anche micro-nidi. La ricettività minima e massima del micro-nido è stabilita con direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 3

1. La rubrica dell'articolo 3 della L.R. 1/2000 è sostituita dalla seguente: «Servizi integrativi e sperimentali».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti.».

3. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della L.R. 1/2000 sono sostituiti dai seguenti:

«7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento è determinata la durata massima della sperimentazione.

8. Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione e gli Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge l'attività in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio o in altro contesto a ciò dedicato, e dell'educatore familiare. L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i requisiti del servizio di educatore domiciliare.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 4

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 1/2000, dopo le parole «i servizi integrativi» sono inserite le seguenti: «e i servizi sperimentali».

Art. 5

Modifiche all'articolo 6

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 1/2000 è inserito il seguente:

«2 bis. Nei nidi indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria.

Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia.».

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della L.R. 1/2000 sono soppresse le parole «statale di settore e».

Art. 6

Modifiche all'articolo 10

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 1/2000 è sostituita dalla seguente:

«a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;».

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma 1:

- a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale per l'estensione dell'offerta, approva gli atti programmatori delle Province per le spese di investimento e adotta il relativo riparto;
- b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese correnti e, in conformità ad esso, approva il riparto dei fondi a favore delle Province.».

3. Al comma 3 dell'articolo 10 della L.R. 1/2000, dopo il punto, sono aggiunte le seguenti parole: «La Regione rilascia altresì ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 7.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 11

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

- a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'articolo 23;
- c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 1/2000 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione

annuale sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale.».

Art. 8
Modifiche all'articolo 12

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 1/2000 è inserita la seguente:

«d bis) richiedono alle Province la concessione dei contributi in conto capitale indicati all'articolo 14, comma 2;».

Art. 9
Sostituzione dell'articolo 14

1. L'articolo 14 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 14
Interventi ammessi a contributo e beneficiari

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11, assegna alle Province:

- a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;
- b) le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 23 e per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.

2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatici provinciali da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle Province:

- a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato;
- b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.

3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.

4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 3.».

Art. 10
Modifiche all'articolo 16

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.».

Art. 11
Modifiche all'articolo 17

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 1/2000 è sostituita dalla seguente:

«c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;».

Art. 12
Modifiche all'articolo 19

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.».

Art. 13
Sostituzione dell'articolo 21

1. L'articolo 21 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 21
Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.

2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo di cui all'articolo 9 senza avere presentato la denuncia di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto per l'autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune,

il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio.

3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.

5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.».

Art. 14

Modifiche all'articolo 22

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della L.R. 1/2000 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.».

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 24

1. L'articolo 24 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 24

Compiti della Commissione tecnica provinciale

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
- b) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
- c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attività autorizzatoria e di accreditamento del territorio provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.

2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.».

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 28

1. L'articolo 28 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 28

Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia che hanno fruito di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del servizio educativo.

2. Nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o ad altro servizio sociale.

3. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.

4. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'articolo 14 comma 3.».

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 33

1. L'articolo 33 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 33

Coordinatori pedagogici

1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.

2. I coordinatori pedagogici svolgono altresì compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.».

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 34

1. L'articolo 34 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 34

Coordinamenti pedagogici

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territo-

riale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto all'attività programmatica della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.

3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al coordinamento provinciale.».

Art. 19

Modifiche all'articolo 35

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della L.R. 1/2000 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti nell'attività istruttoria un'adeguata formazione.».

Art. 20

Sostituzione dell'articolo 36

1. L'articolo 36 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 36

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché mediante la modifica o l'istituzione di apposite unità previ-

sionali di base e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).».

Art. 21

Modifiche all'articolo 37

1. Il comma 2 dell'articolo 37 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«2. Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge in materia di autorizzazione al funzionamento, rispettivamente entro tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di prima attuazione.».

2. Il comma 3 dell'articolo 37 della L.R. 1/2000 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 37 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«4. Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori pedagogici in servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli stessi erano in possesso in tale data.».

4. Il comma 7 dell'articolo 37 della L.R. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia, le funzioni relative all'accREDITAMENTO possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 aprile 2004

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- del consigliere Parma, presentato in data 14 luglio 2003; oggetto consiliare n. 4638 (VII legislatura);
- della Giunta regionale: deliberazione n. 2181 del 3 novembre 2003; oggetto consiliare n. 5048 (VII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione rispettivamente, sul n. 252 in data 22 luglio 2003 e sul n. 276 in data 14 novembre 2003;

- assegnati alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro", in sede referente e in sede consultiva alla IV Commissione consiliare "Sanità e Politiche sociali".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 18 febbraio 2004, con richiesta di relazione orale in aula del consigliere Andrea Gnassi;

- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 aprile 2004 atto n. 131.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2000, n.1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 1 – Finalità e modalità attuative

omissis

2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, in attuazione e nel rispetto della legislazione statale di settore.

omissis».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2000, n.1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 1 – Finalità e modalità attuative

omissis

3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, compresi quelli sperimentali, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.».

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 10 gennaio 2000, n.1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 2 – Nido d'infanzia

omissis

3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.

4. I nidi d'infanzia, ivi comprese le sezioni aggregate a scuole d'infanzia, in relazione ai tempi di apertura, possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettività possono essere anche micro - nidi, quando ospitano un numero di bambini non inferiore a 6 e non superiore a 14.

omissis».

NOTE ALL'ART. 3

Comma 1

1) La rubrica dell'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è la seguente:

«Art. 3 – Servizi integrativi».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 3 – Servizi integrativi

omissis

3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti, in un'ottica di corresponsabilità tra genitori ed educatori.

omissis».

Comma 3

3) Il testo dell'art. 3, commi 7 e 8 della legge regionale 10 gennaio 2000, n.1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 3 – Servizi integrativi

omissis

7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini ed ai bisogni delle famiglie.

8. Tra i servizi integrativi sperimentali, la Regione e gli Enti locali promuovono quello dell'educatore familiare che si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo.».

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 4 – Sistema educativo integrato

1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

omissis».

NOTE ALL'ART. 5

Comma 1

1) Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 6 – Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi

omissis

2. L'accesso ai servizi integrativi è aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.

omissis».

2) Il testo dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)** è il seguente:

«Art. 70 – Disposizioni in materia di asili nido

1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le Regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le Regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i Comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai Comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del Comune, corredata dalla certificazione della Regione circa la regolarità degli atti dovuti.

8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».

Comma 2

3) Il testo dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 6 – Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi

omissis

3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere previsti:

- il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
- la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio - economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa statale di settore e in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.».

NOTE ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 10 – Funzioni della Regione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:

- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la sperimentazione di servizi innovativi;

omissis».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 10 – Funzioni della Regione

omissis

2. La Giunta regionale attua il programma regionale di cui al comma 1, valuta la conformità ad esso dei programmi provinciali di sviluppo e qualificazione dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e concede ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'art. 18, secondo quanto previsto all'art. 37, comma 7.

omissis».

Comma 3

3) Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 10 – Funzioni della Regione

omissis.

3. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale.».

NOTE ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 con-

cernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 11 – *Funzioni delle Province*

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

- a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa statale in materia di promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- b) approvano i piani per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici sulla base dei progetti presentati dai Comuni;
- c) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'art. 23;
- d) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è citato alla nota 1 al presente articolo.

NOTA ALL'ART. 8

Comma 1

1) Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 12 – *Funzioni dei Comuni*

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

omissis

- d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);

omissis».

NOTA ALL'ART. 9

Comma 1

1) testo dell'art. 14 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 14 – *Interventi ammessi a contributo e beneficiari*

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali sono erogati dalle Province:

- a) ai Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima infanzia;
- b) ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per gli interventi innovativi di cui all'art. 10, comma 1, lett. a);
- c) ai soggetti gestori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 per progetti migliorativi della qualità dei servizi;
- d) agli Enti locali per l'attuazione di progetti di interesse regionale, relativi agli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. c).

3. Nell'ambito dei fondi loro assegnati, per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, i Comuni possono altresì concedere contributi ai soggetti indicati al comma 1, lettere b), c) e d) dell'art. 5, limitatamente al riattamento, impianto e arredo di strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.».

NOTE ALL'ART. 10

Comma 1

1) Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 16 – *Autorizzazione al funzionamento*

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, anche quali sezioni staccate di servizi per l'infanzia già funzionanti, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

omissis».

2) Il testo dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)** è citato alla nota 2 all'art. 5.

NOTA ALL'ART. 11

Comma 1

1) Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 17 – *Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento*

1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

omissis

- c) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;

omissis».

NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 19 – *Requisiti per l'accreditamento*

omissis

2. Per i servizi e le strutture private l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi e le strutture pubbliche.».

NOTA ALL'ART. 13

Comma 1

1) Il testo dell'art. 21 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 21 – *Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento*

1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'art. 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.

2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento, che possa comportare grave pregiudizio per i bambini, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine, il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti vengano reintegrati, procede alla revoca.

3. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.».

NOTA ALL'ART. 14

Comma 1

1) Il testo dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 22 – *Rapporti convenzionali e appalto di servizi*

omissis

2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.».

NOTA ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'art. 24 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 24 – *Compiti della Commissione tecnica provinciale*

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi di cui agli articoli 16 e 18;
- b) svolge attività di consulenza per la Regione e per i Comuni in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- c) trasmette annualmente alla Regione una relazione sulla sua attività.».

NOTA ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'art. 28 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 28 – *Vincolo di destinazione*

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione è istituito vincolo di destinazione per quindici anni.

2. Lo svincolo prima della scadenza è consentito dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune competente nel caso in cui l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia prevista una diversa e migliore soluzione in alternativa del nido d'infanzia.».

NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'art. 33 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 33 – *Coordinatori pedagogici*

1. I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio - pedagogico o socio - psicologico.

2. Per i coordinatori pedagogici in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono ritenuti validi i titoli di cui sono in possesso.».

NOTA ALL'ART. 18**Comma 1**

1) Il testo dell'art. 34 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 34 – *Compiti dei coordinatori pedagogici*

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli Enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo, e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

2. I coordinatori pedagogici svolgono altresì compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.»

NOTA ALL'ART. 19**Comma 1**

1) Il testo dell'art. 35, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 35 – *Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori*
omissis.

3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.»

NOTE ALL'ART. 20**Comma 1**

1) Il testo dell'art. 36 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 36 – *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.»

2) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 concernente **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 – *Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti*

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure

da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.»

NOTE ALL'ART. 21**Comma 1**

1) Il testo dell'art. 37, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 37 – *Norme transitorie e finali*
omissis.

2. Le strutture funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi a quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge, rispettivamente entro tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di attuazione.

omissis.»

Comma 2

2) Il testo dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 37 – *Norme transitorie e finali*
omissis.

3. Per i servizi funzionanti la direttiva di cui all'art. 1, comma 3 concernente i requisiti strutturali potrà prevedere deroghe agli standard strutturali previsti dalla presente legge.

omissis.»

Comma 3

3) Il testo dell'art. 37, comma 4, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 37 – *Norme transitorie e finali*
omissis

4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.

omissis.»

Comma 4

4) Il testo dell'art. 37, comma 7, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 37 – *Norme transitorie e finali*
omissis

7. In sede di prima applicazione e per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni relative all'accreditamento, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 21, comma 2, possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.»

AVVERTENZA – IL TESTO COORDINATO È STATO REDATTO A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE. LE MODIFICHE APPORTATE SONO STAMPATE CON CARATTERI CORSIVI.

TESTO COORDINATO della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 14 gennaio 2000) con le modifiche apportate dalla legge regionale 14 aprile 2004, n. 8

TITOLO I**OGGETTO DELLA LEGGE,
FINALITÀ DEI SERVIZI****E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE****Art. 1**

(sostituiti commi 2 e 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 1, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Finalità e modalità attuative

1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.

2. *La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato.*

3. *Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.*

3 bis. *Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.*

Art. 2

(sostituiti commi 3 e 4 da art. 2, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido ha finalità di:

a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospet-

- tiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
 - c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. *Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i servizi integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 3 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità di offerta.*

4. *I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonché i nidi indicati all'articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), in relazione ai tempi di apertura possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettività possono essere anche micro-nidi. La ricettività minima e massima del micro-nido è stabilita con direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3.*

5. *I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.*

Art. 3

(sostituiti rubrica e commi 3, 7 e 8 da art. 3,

L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Servizi integrativi e sperimentali

1. *Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperti ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.*

2. *Sono servizi integrativi i centri per bambini e genitori e gli spazi bambini.*

3. *I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti.*

4. *Gli spazi bambini hanno finalità educative e di socializzazione e offrono accoglienza giornaliera ai bambini in età dodici-trentasei mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dell'utenza, secondo modalità stabilite di fruizione.*

5. *I servizi di cui ai commi 3 e 4 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte.*

6. *I servizi di cui al comma 4 si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto garantiscono tempi e modalità di funzionamento più ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici.*

7. *La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni.*

Con l'atto di autorizzazione al funzionamento è determinata la durata massima della sperimentazione.

8. *Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione e gli Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge l'attività in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio o in altro contesto a ciò dedicato, e dell'educatore familiare. L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i requisiti del servizio di educatore domiciliare.*

Art. 4

(modificato comma 1 da art. 4,

L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Sistema educativo integrato

1. *I nidi d'infanzia e i servizi integrativi e i servizi sperimentali, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.*

2. *La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonché quanto specificamente indicato agli artt. 6 e 8.*

3. *La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.*

Art. 5

Gestione dei servizi

1. *I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:*

- a) dai Comuni, anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici;
- c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
- d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
- e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Art. 6

(aggiunto comma 2 bis e modificato comma 3 da art. 5,

L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi

1. *Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera, o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione*

di svantaggio sociale e culturale e agevolano l'inserimento di bambini stranieri.

2. L'accesso ai servizi integrativi è aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.

2 bis. Nei nidi indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia.

3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere previsti:

- a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
- b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

Art. 7

Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione

1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende Unità sanitarie locali e con i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto all'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende Unità sanitarie locali e i Comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare interventi di educazione alla salute.

Art. 8

Partecipazione e trasparenza

1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.

3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione

sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

Art. 9

Servizi ricreativi

1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.

2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

3. I servizi già funzionanti devono trasmettere la denuncia di attività entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.

4. Resta salvo quanto previsto per i soggiorni di vacanza per minori e i parchi gioco dalla L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori".

5. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi di cui al comma 1.

Art. 10

(modificati commi 1 e 3 e sostituito comma 2 da art. 6, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Funzioni della Regione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:

- a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;
- b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
- c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali.

2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma 1:

- a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale per l'estensione dell'offerta, approva gli atti programmatori delle Province per le spese di investimento e adotta il relativo riparto;
- b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese correnti e, in conformità ad esso, approva il riparto dei fondi a favore delle Province.

3. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e

pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale. *La Regione rilascia altresì ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 7.*

Art. 11

(sostituito comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 7, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

- a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'articolo 23;
- c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.

1 bis. Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale.

Art. 12

(aggiunta lett. d bis) da art. 8, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonché sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;
- b) concedono l'accreditamento fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 7;
- c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
- d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
- d bis) richiedono alle Province la concessione dei contributi in conto capitale indicati all'articolo 14, comma 2;*
- e) attuano interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzando la presenza e l'esperienza;
- f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.

Art. 13

Compiti delle Aziende Unità sanitarie locali

1. Le Aziende Unità sanitarie locali garantiscono la tu-

tela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.

2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 14

(sostituito da art. 9, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Interventi ammessi a contributo e beneficiari

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11, assegna alle Province:

- a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;
- b) le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 23 e per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.

2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatici provinciali da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle Province:

- a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato;
- b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.

3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.

4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 3.

Art. 15

Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia

1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per l'infanzia, anche ai fini dell'attuazione della Legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 della

Legge 24 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 16

(sostituito comma 1 da art. 10,
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Autorizzazione al funzionamento

1. *L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.*

2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 23.

3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attività.

Art. 17

(sostituita lett. c) del comma 1 da art. 11,
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista al comma 3 dell'art. 1;
- b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
- c) *applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;*
- d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'art. 32;
- e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda Unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
- f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività

educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.

Art. 18

Accreditamento

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati.

2. L'accREDITAMENTO è concesso dal Comune entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art. 23, salvo quanto disposto all'art. 37, comma 7. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è adottato in via sostitutiva dalla Regione.

Art. 19

(sostituito comma 2 da art. 12,
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Requisiti per l'accREDITAMENTO

1. Al fine dell'accREDITAMENTO, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:

- a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
- b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 33;
- c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
- d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
- e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate;
- f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio, adeguandoli alle direttive regionali in merito.

2. *Per i servizi privati l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.*

Art. 20

Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia

1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia ai sensi dell'art. 9.

2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle Province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e autodenunciatisi.

3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 21

(sostituito da art. 13, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.

2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo di cui all'articolo 9 senza avere presentato la denuncia di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto per l'autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio.

3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.

5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.

Art. 22

(aggiunto comma 2 bis da art. 14, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Rapporti convenzionali e appalto di servizi

1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.

2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione,

il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.

2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.

Art. 23

Commissione tecnica provinciale

1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione tecnica, con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti:

- un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di Presidente;
- due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato, e un dirigente dei servizi per l'infanzia, designati dalla Provincia in accordo con i Comuni;
- due operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza presenti nel territorio, designati dall'Azienda Unità sanitaria locale;
- due tecnici del settore edilizio, con esperienze specifiche sui servizi per l'infanzia, di cui uno designato dal Comune capoluogo di provincia e l'altro dalla Provincia.

2. Qualora sul territorio provinciale esistano più Aziende Unità sanitarie locali, la designazione è effettuata di comune accordo fra le stesse.

3. Un funzionario della Provincia con competenze giuridico-amministrative svolge le funzioni di segretario.

4. Nell'espressione del parere, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione può operare anche con un numero ridotto di componenti, purché siano rappresentate tutte le professionalità indicate al comma 1.

6. Ciascuna Commissione è nominata dal Presidente della Provincia, resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale.

Art. 24

(sostituito da art. 15, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Compiti della Commissione tecnica provinciale

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

- esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
- svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
- trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attività autorizzatoria e di accreditamento del territorio provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.

2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento,

la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

TITOLO III **CARATTERISTICHE GENERALI** **DELL'AREA E DELLA STRUTTURA**

Art. 25

Caratteristiche generali dell'area

1. I Comuni con la pianificazione urbanistica programmano e individuano le aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia.
2. I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile, soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi.
3. I servizi devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini.

Art. 26

Integrazione tra servizi

1. Nelle aree urbane di nuovo insediamento e di ristrutturazione devono essere favorite l'integrazione e la continuità tra nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e servizi sociali e sanitari, anche attraverso la progettazione relativa al sistema di mobilità, di accessibilità e del verde.

Art. 27

Criteri per la progettazione delle strutture e l'arredamento

1. La progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia, fermo restando quanto previsto all'art. 16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di progettazione di opere pubbliche, si realizza prendendo a riferimento anche il progetto pedagogico, dalle fasi iniziali di progettazione, fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere ai requisiti di sicurezza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e fruibilità.
3. Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche.

Art. 28

(sostituito da art. 16, L.R. 14 aprile 2004, n. 8) *Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale*

1. *Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia che hanno fruito di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del servizio educativo.*
2. *Nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a*

soggetti privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o ad altro servizio sociale.

3. *La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.*

4. *La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'articolo 14 comma 3.*

TITOLO IV **PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA** **E DEI SERVIZI INTEGRATIVI** **E COORDINAMENTO PEDAGOGICO**

Art. 29

Requisiti del personale

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. Gli educatori dei servizi integrativi devono possedere lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.

Art. 30

Compiti del personale

1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrativi di cui all'art. 3, comma 3 gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.
3. Sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Art. 31

Collegialità e lavoro di gruppo

1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.
2. Le modalità di collaborazione e di integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.

Art. 32

Rapporto numerico tra personale e bambini

1. Il Consiglio regionale con propria direttiva definisce il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi; le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati al servizio, anche al fine di garantirne un'adequata compresenza.

2. Il Consiglio regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi integrativi, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.

Art. 33

(sostituito da art. 17, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Coordinatori pedagogici

1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.

2. I coordinatori pedagogici svolgono altresì compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.

Art. 34

(sostituito da art. 18, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Coordinamenti pedagogici

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto all'attività programmatica della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.

3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi

accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al coordinamento provinciale.

Art. 35

(aggiunto comma 3 bis) da art. 19,

L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori

1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Università o da Centri di formazione e ricerca.

2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.

3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.

3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti nell'attività istruttoria un'adequata formazione.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 36

(sostituito da art. 20, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché mediante la modifica o l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 37

(sostituiti commi 2, 4 e 7 e abrogato comma 3 da art. 21, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Norme transitorie e finali

1. Le norme dei Titoli II e III e la normativa di attuazione di cui all'art. 1, comma 3 si applicano alle strutture destinate ai servizi per l'infanzia di cui alla presente legge di nuova realizzazione.

2. Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge in materia di autorizzazione al funzionamento, rispettivamente entro tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di prima attuazione.

3. abrogato.

4. Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori

pedagogici in servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli stessi erano in possesso in tale data.

5. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dalla presente legge.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.

7. *Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.*

Art. 38 Abrogazioni

1. Salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 37, sono abrogati:

- a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e l'art. 10 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27;
- b) la L.R. 14 novembre 1972, n. 11;
la L.R. 22 dicembre 1972, n. 14;
la L.R. 7 marzo 1973, n. 15;
la L.R. 27 novembre 1973, n. 41;
la L.R. 13 maggio 1974, n. 15;
la L.R. 26 agosto 1974, n. 45;
la L.R. 23 gennaio 1976, n. 6;
la L.R. 5 novembre 1976, n. 46;
la L.R. 21 giugno 1978, n. 17;
la L.R. 12 dicembre 1980, n. 58.

2. È abrogato il regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51.

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO N. 41 DEPOSITATO IL 23 MARZO 2004

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del suo Presidente della Giunta, avverso la legge regionale 16 gennaio 2004, n. 1, intitolata "Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 8 del 16 gennaio 2004

(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 febbraio 2004 (si depositerà estratto del relativo verbale).

La Regione Emilia-Romagna ha proposto una prima controversia (reg. ric. n. 83 del 2003) di legittimità costituzionale nei riguardi di commi puntualmente indicati dell'art. 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269 ed una seconda similare controversia nei riguardi dei medesimi commi, come risultati dalla conversione nella Legge 24 novembre 2003, n. 326.

Con l'apparentemente inutile art. 1 della legge ora in esame il Consiglio regionale ha indicato solo a se stesso un percorso che potrebbe poi non intraprendere o non portare a compimento (od a tempestivo compimento) ed alcuni principi che potrebbe poi disattendere. Invero, l'art. 1 costituisce solo una sorta di preambolo politico al successivo art. 2, ove ai Comuni è ordinato di sospendere (ossia è vietato di adottare) «ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi, così come regolati (i procedimenti) dall'art. 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269» (non è menzionata la legge di conversione del novembre precedente); ciò non fino al 31 marzo 2004, ma «fino all'entrata in vigore della legge regionale, prevista dall'art. 1» (evento tuttora connotato da oggettive incertezze persino sul «se» e sul «quando»). Non è chiaro se l'anzidetta «sospensione» contraddica la sospensione dei procedimenti sanzionatori amministrativi prevista dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamata dal comma 25 del menzionato art. 32. Negli artt. 1 e 2 della legge in esame, congiunta-

mente letti, non pare possa essere ravvisata una rivendicazione della competenza a produrre una diversa disciplina legislativa della sanatoria degli abusi edilizi; anche se l'art. 1, comma 3 preannuncia l'intendimento di statuire la «generale non sanabilità delle violazioni in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente» (non solo in contrasto con i vincoli extraurbunistici e/o in contrasto con quelle parte delle prescrizioni urbanistiche che assume valenza anche paesistica e comunque di salvaguardia). Alquanto irrealistico risulta comunque il secondo periodo dell'art. 2, ove si ipotizzano «interessati» i quali auto-denuncino gli abusi commessi, senza sapere quali conseguenze seguiranno.

La legge in esame, al netto dei propositi, si concreta nell'ordine dato ai Comuni, destinatari – essi pure – della legge dello Stato, di non dare esecuzione a tale legge, di disapplicarla, e di attendere altri e futuri precetti legislativi della Regione; un ordine neppure circoscritto, e neppure giustificato dalla promessa di un prossimo «adeguamento» alle disposizioni del testo unico menzionato nel comma 2 del menzionato art. 32. In breve, solo un contrasto tra fonti del diritto e quindi tra entità che le producono (come accaduto più volte nella Storia, a segnare momenti di «rottura» di equilibri istituzionali).

L'art. 2 in esame, nel suo secondo periodo, non ipotizza alcun raccordo tra la normativa regionale solo preannunciata dall'art. 1 e le disposizioni statali in tema di oblazione penale e di sospensione dei processi pendenti; disposizioni – queste – la cui applicazione non è di competenza dei Comuni. È incontrovertibile che il legislatore statale ha prodotto le disposizioni in tema di oblazione in forza della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento penale» (art. 117, comma secondo, lettera L, Cost.), e che tali disposizioni costituiscono il fulcro delle norme statali sul condono edilizio.

Posto che la materia «ordinamento penale» è di esclusiva competenza statale, la sottrazione dal territorio nazionale del territorio di una o più Regioni introduce disuguaglianze (art. 3, Cost.) non legittimate dal riconoscimento in Costituzione delle autonomie regionali. Queste non possono condurre a discipline diversificate nell'ambito delle materie riservate allo Stato. Non pare che fatti identici (ad esempio, edificazioni in assenza di permesso di costruire) siano repressi penalmente in una Regione, e non repressi perché sanati «per condono» in altre Regioni.

In questo quadro, la legge regionale in esame appare, oltre che irriguardosa dell'art. 117, comma secondo, lettera L, Cost. e lesiva dell'art. 3 Cost., anche contrastante con l'art. 117, comma terzo, Cost., con gli artt. 81 e 119 Cost., e persino con gli artt. 51, 127, comma secondo e 134 Cost..

Considerato che gli introiti attesi dalle oblazioni sono stati inseriti nella finanziaria 2004 dello Stato (Legge 24 dicembre

2003, n. 350), impedire l'applicazione nel territorio di una Regione dei commi menzionati nel comma 2 dell'art. 1 in esame concreta una ingerenza nella formazione del bilancio annuale dello Stato e quindi una lesione di quella "autonomia finanziaria" che anche, ed anzitutto, allo Stato deve essere garantita, una compressione della competenza legislativa per il "coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari", una sottrazione di risorse destinate alla copertura (art. 81 Cost.) di spese pubbliche approvate dal Parlamento, e – da ultimo – una rottura del vincolo dato dal patto di stabilità concordato a livello da Unione Europea.

L'art. 119 Cost. è anche qui evocato perché essenziale dovere costituzionale dello Stato è assicurare a se stesso ed agli enti "a finanza derivata" le risorse occorrenti: tale dovere è talmente prioritario e fondamentale da aver reso superflua l'esplicita indicazione in Costituzione dei modi e dei mezzi consentiti per farvi fronte; significativa è l'assenza nell'art. 119 Cost. di una esplicita garanzia di risorse proprie anche per lo Stato.

La Regione la quale ostacoli mediante propria legge una manovra di finanza pubblica statale dovrebbe farsi carico di assicurare altrimenti l'invarianza del "livello massimo del saldo netto da finanziare" (art. 1, comma 1 della legge finanziaria citata), ad esempio rinunciando ad apporti di finanza derivata dallo Stato.

D'altro canto, la legge in esame contrasta con l'art. 117, comma terzo Costituzione che riconosce allo Stato la competenza alla "determinazione dei principi" (si noti "determinazione", e non ottativa indicazione) in materia di "governo del territorio". Codesta Corte ha insegnato che spetta tuttora allo Stato – anche per le evidenti e plurime connessioni con la materia "ordinamento civile" (art. 117, comma secondo, lettera L, Cost.) – produrre la disciplina normativa in tema di titoli abilitativi edilizi. In questo ambito deve collocarsi pure la previsione di titoli abilitativi non ordinari, quali quelli per sanatoria non "a regime", specie se tale previsione si salda con (ed è integrata da) la prefigurazione di programmi di riqualificazione urbanistico-edilizia.

Da ultimo, occorre rilevare – e trattasi di argomento assorbente – che ai legislatori regionali non può essere consentito di produrre norme meramente demolitorie e "di reazione", le quali statuiscono la non applicazione nel territorio regionale di disposizioni poc'anzi prodotte dallo Stato. Iniziative siffatte possono pregiudicare l'unità della Repubblica (art. 5 Costituzione) e comunque concretano una sosta di anomala "autodichia". L'ordinamento costituzionale (ora art. 127, comma secondo, Cost.) riconosce ad ogni Regione la facoltà di sottoporre a codesta Corte le disposizioni statali che reputa affette da illegitti-

mità costituzionale, e così esclude che il potere legislativo regionale possa – grazie alla agevolmente realizzabile rapidità della produzione legislativa ad opera dei Consigli regionali ed alla soppressione dell'istituto del rinvio governativo, e facendo leva sulla successione delle leggi nel tempo – essere utilizzato per contrastare l'applicazione di dette disposizioni statali (non rileva se in assenza o in pendenza di ricorso della Regione).

Quest'ultima considerazione appare di particolare importanza per il sereno ed equilibrato esplicarsi dei poteri legislativi dello Stato e delle autonomie. Si confida in un insegnamento di codesta Corte, il quale tenga conto anche dell'esigenza di salvaguardare appieno l'autorità del Parlamento nazionale.

La legge regionale in esame, impedendo ai proprietari di immobili siti nella Regione Emilia-Romagna (proprietari non necessariamente in essa residenti) l'accesso alla sanatoria straordinaria degli abusi edilizi durante la pendenza del processo costituzionale, arreca pregiudizio all'interesse dello Stato e degli enti "a finanza derivata" al conseguimento degli introiti "da condono" previsti dal bilancio e dalla legge finanziaria dello Stato. Lo Stato potrebbe trovarsi costretto a sostituire i mancati o ritardati introiti con manovre di finanza straordinaria (per le quali del resto i parametri di Maastricht lasciano margini strettissimi) e con inasprimenti ulteriori della già pesante fiscalità, così soffocando ogni speranza di "agganciare" la auspicata ripresa economica e rendendo problematica persino il rimanere all'interno di un contesto concorrenziale; oppure – in alternativa – ad operare "tagli" alla spesa pubblica sia corrente (compreso il "welfare") sia per investimenti. La scelta di ricorrere ad introiti "da condono" non è stata voluttuaria o di tolleranza degli abusi; essa è stata imposta dalla bassa congiuntura e dalla distanza che, malgrado semisecolari progressi, ancora separa il nostro Paese dalle economie più solidamente strutturate.

Inoltre, la legge in esame arreca pregiudizio all'ordinamento giuridico della Repubblica per le considerazioni esposte dianzi nel prospettare i motivi di ricorso.

Questa difesa si rende conto dell'esigenza (non solo processuale) di non impegnare codesta Corte nell'esame di istanze cautelari; e però istanze siffatte, formulate da Regioni ricorrenti avverso l'art. 32 citato, potrebbero essere esaminate in camera di consiglio l'oramai prossimo 24 marzo 2004.

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge sottoposta a giudizio previa sospensione della vigenza di essa, con ogni consequenziale pronuncia.

Roma, 25 febbraio 2004

VICE AVVOCATO GENERALE
Franco Favara

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
Stampato su carta riciclata al cento per cento